

# SECONDA DELIBERA

## SERVIZI PUBBLICI LOCALI

### VISTI

1. l'articolo 114 della Costituzione: “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni...”;
2. l'esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno del 2011, che ha abrogato l'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, che rendeva obbligatoria l'alienazione dei servizi pubblici locali di proprietà dei Comuni e degli altri enti territoriali;
3. la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, che ha abrogato l'articolo 4 del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, sancendo, secondo il Consiglio di Stato (sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762) il venir meno del principio dell'eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
4. la sentenza n. 949/2015 del 25 agosto scorso, con cui il TAR del Veneto ha dichiarato illegittima la delibera dell'ente pubblico che non motiva il ricorso alla gara in luogo dell'affidamento in house, affermando tra l'altro che questa forma di gestione (in house) “risulta essere particolarmente virtuosa dal punto di vista economico”;
5. il disposto della “Legge di Stabilità per l'anno 2015” n. 190 del 23/12/2014, commi 609-616, che incentiva e quasi obbliga a privatizzare le partecipate comunali e ha imposto agli enti locali l'adozione di un “Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali”;
6. la deliberazione del Consiglio Comunale di Genova n. 15/2015 che approva il Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni;
7. la deliberazione 2/2014 del 15 gennaio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, secondo cui “la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico in azienda speciale è compatibile sia con le norme civilistiche...sia con le disposizioni pubblicistiche...”;
8. gli artt. 18 (“Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche”) e 19 (“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale”) della legge 7 agosto 2015 (legge Madia).

## CONSIDERATO

1. che i servizi pubblici locali garantiscono diritti fondamentali della persona, come il diritto alla vita, alla salute, alla libertà di circolazione, garantiti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, dalla Costituzione Italiana, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e alcuni sono anche monopoli naturali, come il servizi idrico;
2. che dai diritti fondamentali discendono i diritti sociali, anch'essi di levatura costituzionale;
3. che è affermata giurisprudenza che i vincoli di bilancio non possono impedire a un ente pubblico di adempiere ai doveri che ha nei confronti dei cittadini, negando loro prestazioni comprese nei diritti fondamentali e in quelli sociali;
4. che per il servizio idrico in particolare un altro e distinto quesito referendario nell'ambito della stessa consultazione ha abrogato le parole "adeguatezza della remunerazione del capitale investito", con cui il popolo italiano, secondo l'interpretazione del giudice delle leggi, ha inteso "rendere il servizio idrico estraneo alla logica del profitto" (Corte Costituzionale, Sentenza 26/2011, punto 5.2 del "Considerato in diritto");
5. che è ormai un dato di fatto universalmente riconosciuto che le privatizzazioni dei servizi pubblici hanno causato forti e ingiustificati aumenti delle tariffe, con un parallelo crollo degli investimenti, che significa che le privatizzazioni sono servite non ad aumentare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, ma a trasferire ricchezza dai cittadini ai gestori e ai loro azionisti, in prevalenza investitori istituzionali (banche, fondi di investimento, ecc.);
6. che le disposizioni governative intese a obbligare i Comuni a cedere parti consistenti del loro patrimonio e in particolare dei servizi pubblici locali sono lesive dell'autonomia riconosciuta agli enti locali dalla Costituzione, minacciano seriamente i diritti fondamentali e sociali dei cittadini e della persona umana in generale, costituiscono un regalo alla finanza speculativa che da anni convoglia risorse dall'economia e dalla società verso i grandi patrimoni costruiti sul controllo di quel gioco d'azzardo detto "mercati finanziari", o semplicemente "mercati";
7. che il patto di stabilità interno è un sopruso imposto dallo Stato agli Enti Locali che lede la loro autonomia costituzionalmente garantita per servire gli interessi dei suddetti "mercati";
8. che tutto questo è dimostrato ampiamente dalla situazione del servizio idrico genovese, ad oltre 20 anni dal suo passaggio al regime privatistico, poiché esso è ormai sfuggito completamente al controllo degli enti pubblici, produce alti profitti in contrasto con la legge vigente, riduce quantità e qualità degli investimenti rispetto a quanto pagato dai cittadini con le bollette, sottoponendo i cittadini genovesi a un prelievo di tipo sostanzialmente tributario (la natura di corrispettivo della tariffa essendo, sotto molti aspetti, una *fictio iuris*) a tutto vantaggio di società finanziarie;
9. che i Comuni sono "enti esponenziali", ossia l'istituzione elettiva espressione più diretta della popolazione, dei cui diritti dovrebbero essere i custodi più avveduti e rigorosi.

## **RITENUTO**

1. che i Comuni debbano essere baluardo della legalità e dei diritti dei cittadini, e che i provvedimenti governativi siano illegittimi nella forma e fraudolenti nella sostanza;
2. che quindi i Comuni abbiano il dovere di ribellarsi a disposizioni odiose che stanno conducendo alla rovina il popolo italiano, e in particolare quella porzione che ciascuno di essi dovrebbero rappresentare;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA NEL RICHIAMO DI QUANTO DICHIARATO IN PREMESSA DI DARE MANDATO AL SINDACO DI**

1. non vendere nemmeno un'azione, né effettuare alcun affidamento gestionale delle società che gestiscono servizi pubblici essenziali secondo la classificazione contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge 146/1990;
2. trasformare le suddette società da spa o srl in aziende speciali o in aziende speciali consortili, secondo quanto suggerito dalle diverse situazioni;
3. esercitare sulle aziende, tornate sotto il diretto controllo pubblico, la funzione di regia, insieme con i lavoratori, le associazioni, i cittadini in generale, per assicurare che esse operino come reparti di una stessa organizzazione, intesa a sostenere e valorizzare l'economia locale;
4. indirizzare il lavoro degli operatori pubblici della mobilità, del trattamento dei rifiuti, delle manutenzioni, delle farmacie e dei bagni comunali, delle onoranze funebri ecc. alle funzioni di utilità sociale loro proprie;
5. allargare l'uso del mezzo pubblico per garantire una migliore mobilità, salubrità dell'aria e risparmio energetico, rendendone gratuito l'uso, previa elaborazione e realizzazione di un adeguato piano della mobilità;
6. impegnarsi nell'attuazione rigorosa della strategia rifiuti zero, e, se necessario per carenza di fondi, rinunciando alla digestione anaerobica a favore di impianti di compostaggio aerobico, meno costosi;
7. affidare le manutenzioni stradali, la cura del verde pubblico, la manutenzione dei punti luce pubblici, ecc. interamente ad ASTER, che ha le risorse interne idonee;
8. garantire gratuitamente l'accesso al mare con servizio di soccorso e docce sulla maggior quantità possibile di spiagge cittadine;
9. garantire ai quartieri malserviti la presenza di una farmacia comunale

### **E IN OGNI CASO**

10. non prendere nessuna decisione strategica e probabilmente irreversibile (almeno nel medio-breve periodo) senza aver adeguatamente informato e interpellato la cittadinanza con lo strumento del referendum previsto dall'art. 23 dello Statuto del Comune di Genova.